

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 dicembre 2006

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di dicembre dell'anno duemilasei con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3927** OGGETTO :

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA VALLE D'AOSTA (NUVV) – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ART. 24.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. visto l'art. 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, recante "Interventi regionali in materia di finanza locale", così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 - recante "Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni" - che:
- a.1. istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) e gli affida lo svolgimento, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni assegnate - dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:
 - a.1.1. assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;
 - a.1.2. gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip) di cui all'art. 1, comma 5, della legge 144/1999;
 - a.1.3. attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei Fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;
 - a.2. innova la disciplina del NUVV, con riferimento, in particolare, agli ambiti di attività e all'articolazione funzionale in sezioni operative, il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP) ed il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL), aventi, rispettivamente, competenze settoriali, legate alle opere pubbliche di rilievo regionale e comunale, e trasversali, riferite agli ambiti d'intervento dei programmi comunitari e statali;
- b. richiamata la propria deliberazione n. 1843 del 23 giugno 2006 "Ricostituzione, dal 1° luglio 2006, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Valle d'Aosta (NUVV). Nomina dei componenti. Impegno di spesa", con la quale ha, tra l'altro, stabilito di rinviare a successive deliberazioni, l'approvazione del Regolamento contenente le modalità di funzionamento del NUVV e delle sue due sezioni;
- c. preso atto che il NUVV, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha deciso di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale una proposta di Regolamento di funzionamento del NUVV, unita al presente atto, proponendo nel contempo alla Giunta di definire i seguenti aspetti, connessi all'approvazione del Regolamento stesso:
- c.1. le strutture regionali, nella formulazione di proposte di deliberazione della Giunta regionale, tengono conto di eventuali analisi valutative, pareri e proposte formalizzati, in materia, dal NUVV o dalle sue sezioni;
 - c.2. nella ripartizione delle risorse statali destinate al cofinanziamento dei NUVV, e del relativo cofinanziamento regionale, si tiene conto del piano di massima delle attività delle sue sezioni;

- c.3. su proposta del NUVVOP e del NUVAL, la Giunta regionale può definire procedure di approvazione di specifiche determinazioni, finalizzate a minimizzare i tempi di istruttoria e di proposizione alla Giunta regionale stessa dei relativi atti di approvazione;
- d. ritenuto di condividere sia il contenuto del Regolamento di cui alla lettera c., sia gli aspetti di cui in c.1., c.2., c.3.;
- e. ritenuto opportuno - al fine di consentire le necessarie analisi propedeutiche, da parte delle strutture di riferimento, di cui al numero 9 del dispositivo della propria deliberazione n. 1843/2006, di cui in b. - rinviare a successive proprie deliberazioni la definizione della disciplina della partecipazione del NUVVOP e del NUVAL alle fasi dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formazione e all'attuazione dei programmi di cui all'art. 24, commi 2 e 4 della l.r. 48/1995 di cui in a.;
- f. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- g. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, On. Luciano CAVERI, di concerto con l'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Alberto CERISE;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica (NUVV) della Valle d'Aosta, nonché delle due sezioni che lo compongono, NUVVOP (Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche) e NUVAL (Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale), unito alla presente, che ne costituisce parte integrante;
2. di stabilire, in relazione all'approvazione del Regolamento di funzionamento del NUVV, di cui al punto 1., quanto segue:
 - 2.1. le strutture regionali, nella formulazione di proposte di deliberazione della Giunta regionale, tengono conto di eventuali analisi valutative, pareri e proposte formalizzati, in materia, dal NUVV o dalle sue sezioni (NUVVOP o NUVAL);
 - 2.2. nella ripartizione delle risorse statali destinate al cofinanziamento dei NUVV, e del relativo cofinanziamento regionale, si tiene conto del piano di massima delle attività delle sezioni del NUVV;
 - 2.3. su proposta del NUVVOP e del NUVAL, la Giunta regionale può definire procedure di approvazione di specifiche determinazioni, finalizzate a minimizzare i tempi di istruttoria e di proposizione alla Giunta regionale stessa dei relativi atti di approvazione.

3. di rinviare a successive proprie deliberazioni la definizione della disciplina della partecipazione del NUVVOP e del NUVAL alle fasi dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formazione e all'attuazione dei programmi di cui all'art. 24, commi 2 e 4 della l.r. 48/1995.

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) della Valle d'Aosta

Regolamento di funzionamento

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Valle d'Aosta (NUVV), istituito con legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni, opera in applicazione della legge statale 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il NUVV si articola in due sezioni, il Nucleo di valutazione e verifica delle opere pubbliche (NUVVOP), avente competenze settoriali legate alle opere pubbliche di rilievo regionale e comunale, ed il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL), avente competenze trasversali, riferite agli ambiti d'intervento dei programmi comunitari e statali.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del NUVV e delle sezioni del NUVVOP e del NUVAL.

Articolo 2 (Funzioni e attività)

1. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, l'attività del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL si esplica nella produzione di analisi valutative, pareri e proposte a supporto della Giunta regionale.
2. Il NUVV, su proposta del suo Presidente, approva il piano di massima delle attività per l'anno successivo, elaborato sulla base delle indicazioni della Giunta regionale con la collaborazione dei Presidenti del NUVVOP e del NUVAL. Il piano di massima tiene conto delle attività da svolgere in comune tra le due sezioni e ne favorisce l'integrazione.
3. Su proposta del Presidente, il NUVV approva annualmente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, predisposta con l'ausilio delle competenti strutture regionali, da trasmettere alla Giunta regionale e agli organi statali competenti.

Articolo 3 (Strutture di riferimento)

1. Le strutture regionali di riferimento sono individuate dalla Giunta regionale:
 - nella Direzione programmazione e valutazione investimenti dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, per il NUVVOP;
 - nella Direzione politiche e programmi comunitari e statali della Presidenza della Regione, per il NUVAL.
2. Il Servizio investimenti pubblici dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche è individuato dalla Giunta regionale quale struttura deputata alla tenuta dei rapporti con i competenti organismi statali e con la rete nazionale dei NUVV.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi svolgono le funzioni istruttorie e di segreteria, necessarie al funzionamento del NUVVOP, del NUVAL e del NUVV.

Articolo 4 (Presidenza)

1. Le funzioni di Presidente del NUVV spettano al Segretario generale della Regione, quelle di Presidente del NUVVOP, alternativamente, al Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale e al Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, su indicazione dell'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, per un periodo temporale di almeno 18 mesi; quelle di Presidente del NUVAL al Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
2. Il Presidente del NUVV ha la facoltà di riunire congiuntamente le due sezioni, presiedendone la riunione. Il NUVV si riunisce in seduta congiunta almeno una volta all'anno.
3. Il Presidente del NUVV deve essere costantemente informato dell'attività svolta dal NUVVOP e dal NUVAL. A tal fine, i Presidenti del NUVVOP e del NUVAL provvedono a trasmettere al Presidente del NUVV le lettere di convocazione alle riunioni ed i resoconti delle decisioni adottate.
4. Il Presidente del NUVV ha la facoltà, tenuto conto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di partecipare, in qualità di componente, alle riunioni del NUVVOP e del NUVAL.

Articolo 5 (Componenti)

1. La composizione del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL è definita, per quanto riguarda i membri permanenti, dalla Giunta regionale e può essere integrata, tenuto conto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, coinvolgendo altri dirigenti regionali competenti per specifici argomenti da trattare.
2. La decisione di integrare la composizione del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL in relazione agli argomenti da trattare spetta ai rispettivi Presidenti. A tal fine, i Presidenti dei predetti organismi trasmettono ai dirigenti interessati la lettera di convocazione alla riunione.
3. I dirigenti regionali, componenti permanenti o temporanei del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL, hanno facoltà di individuare un proprio sostituto in caso di impossibilità di partecipare alla riunione e in relazione agli argomenti da trattare, comunicandone il nominativo al Presidente della sezione di appartenenza.
4. Qualora l'espletamento dell'attività di una sezione renda necessario o opportuno il coinvolgimento di componenti dell'altra sezione del NUVV, l'implicazione di questi ultimi è effettuata, in accordo con il Presidente della sezione di appartenenza, fin da quando si palesa necessario il loro apporto e comunque, per gli esperti esterni all'Amministrazione regionale, a titolo non prevalente.
5. Gli esperti esterni all'Amministrazione regionale possono, per particolari esigenze, essere integrati, dalla Giunta regionale, con altre professionalità.

Articolo 6 (Convocazione)

1. Ai fini dell'organizzazione dei lavori, il NUVV, il NUVVOP ed il NUVAL predispongono un calendario delle riunioni e delle altre giornate di attività comune.
2. La convocazione del NUVV è effettuata dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Presidente di una delle due sezioni, all'uopo incaricato. La convocazione del NUVVOP e del NUVAL è effettuata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento, dai dirigenti delle rispettive strutture di riferimento.
3. La convocazione di una sezione è trasmessa, oltre che al Presidente del NUVV, così come indicato all'articolo 4, comma 3, all'amministratore cui fa capo la sezione stessa (Presidente della Regione o Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche), nonché al Presidente ed al dirigente della struttura di riferimento dell'altra sezione.
4. La convocazione è trasmessa ai singoli componenti, almeno 10 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra. Nella convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ad essa è allegata, ove possibile, la pertinente documentazione.
5. Ove ritenuto necessario, il Presidente può invitare soggetti non facenti parte del Nucleo, al solo scopo di acquisire dai medesimi elementi informativi utili alla formazione della determinazione. Tali soggetti non partecipano all'assunzione della determinazione stessa.
6. In casi concordati precedentemente, è possibile anche la partecipazione alle riunioni da parte di uno o più dei convocati in teleconferenza.
7. In casi specifici, per fornire tempestivamente pareri richiesti o necessari, è possibile seguire una procedura scritta per consultare i membri del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL. Tale procedura è curata dalla struttura regionale di riferimento competente che fornirà le necessarie informazioni e curerà la formazione del parere conclusivo. Tale procedura si conclude con l'assenso di tutti i membri consultati.

Articolo 7 (Validità delle sedute e delle determinazioni)

1. Le riunioni del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti convocati. Qualora alle riunioni del NUVVOP e del NUVAL partecipi il Presidente del NUVV, lo stesso contribuisce alla formazione del quorum.
2. Il NUVV, il NUVVOP ed il NUVAL assumono le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in relazione allo specifico argomento oggetto di decisione. Nel caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Le determinazioni assunte dal NUVV, dal NUVVOP e dal NUVAL sono immediatamente efficaci.
3. In caso di assenza del Presidente del NUVV vale, ai fini della sostituzione dello stesso, il criterio indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del presente regolamento. In caso di assenza dei Presidenti del NUVVOP e del NUVAL vale, ai fini

- della sostituzione degli stessi, il criterio indicato all'art. 6, comma 2, secondo periodo, del presente regolamento.
4. I resoconti delle riunioni del NUVVOP e del NUVAL sono redatti dalle rispettive strutture regionali di riferimento. La struttura di riferimento incaricata di tenere i rapporti con la rete nazionale dei NUVV redige i resoconti delle riunioni del NUVV.
 5. I resoconti delle riunioni del NUVV, del NUVVOP e del NUVAL sono inviati ai componenti convocati, di norma, entro 15 giorni dalla data della seduta e approvati, ove non pervengano osservazioni per posta elettronica, entro due settimane dall'invio. Qualora pervengano osservazioni, il resoconto delle decisioni adottate è approvato nel corso della riunione successiva. I resoconti del NUVV, una volta approvati, sono trasmessi al Presidente della Regione, all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, ai presidenti del NUVVOP e del NUVAL e ai componenti convocati, anche se non presenti alla riunione. I resoconti del NUVVOP e del NUVAL, una volta approvati, sono trasmessi a tutti i componenti del NUVV e agli amministratori di riferimento.
 6. Il NUVV, il NUVVOP ed il NUVAL non possono deliberare su oggetti non previamente iscritti all'ordine del giorno, se non con il consenso di tutti i convocati.

Articolo 8 (Metodo di lavoro)

1. Il Presidente del NUVV ed i Presidenti del NUVVOP e del NUVAL, di norma, demandano lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno di una riunione a due o più componenti (un esperto esterno e un dirigente regionale), individuati in base alle specifiche competenze o esperienze acquisite nella materia oggetto di trattazione.